

N. R.G. 9812/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2023, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI (PRESIDENTE)  
Dott. Vittorio SERRA (GIUDICE)  
Dott.ssa Rita CHIERICI (GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 9812/2018, promossa da:

**CASA MIA EDILIZIA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA** (C.F. 02962260366), con il patrocinio dell'avv. CAMPOLIETI ROSARIA e dell'avv. MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN

**ATTORE**

contro

**ISABELLA PINI** (C.F. PNISLL46T57F257V), con il patrocinio dell'avv. SAPIO GIUSEPPE  
**VINCENZO FERRARI** (C.F. FRRVCN55M20F930Q), con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO e dell'avv. PASQUARIELLO ALFREDO

**DANIELA VARRINI** (C.F. VRRDNL66R65F257T), con il patrocinio dell'avv. BEDOGNI MATTEO

**LAURA FERRARI** (C.F. FRRLRA83A59F257I), con il patrocinio dell'avv. GARUTI FABRIZIO



**PIERINO MAZZOLA** (C.F. MZZPRN42M08B709H), contumace

**SONIA ZANELLA** (C.F. ZNLSNO45R41E772V), contumace

**LIDIA COLETTA** (C.F. CLTLDI47A43I462I), contumace

**GIOCONDA PELLEGRINI** (C.F. PLLGND43S54Z129D), contumace

**ANDREA MAZZOLA** e **ALESSIA MAZZOLA** (eredi DI MAZZOLA PIERINO), contumace

CONVENUTI

### CONCLUSIONI

I Procuratori di parte attrice hanno precisato le conclusioni come segue:

*“dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate dalle controparti, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia l’Ill.mo Tribunale delle Imprese adito:*

*- Nel rito, respingersi le eccezioni ex adverso sollevate in ordine all’incompetenza del giudice adito per la presenza di clausola compromissoria;*

*- Nel merito, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione, per l’insieme degli elementi di fatto e diritto esposti, integrati e documentati nella narrativa dell’atto introduttivo e nelle successive difese:*

*- accertare e dichiarare che Vincenzo Ferrari, Laura Ferrari, Pierino Mazzola, Sonia Zanella, Gioconda Pellegrini, Lidia Coletta e Daniela Varrini sono stati amministratori di fatto di Casa Mia Edilizia Sociale Società Cooperativa, ora in l.c.a., e/o che, comunque, hanno congiuntamente e/o disgiuntamente posto in essere atti che, a qualsiasi titolo, hanno cagionato danni alla cooperativa;*

*- accertare e dichiarare che i convenuti, ivi compreso il dante causa degli eredi di Pierino Mazzola, sono solidalmente responsabili, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, dello stato di insolvenza in cui si è trovata la società cooperativa attrice a seguito dei comportamenti posti in essere dai medesimi a qualsiasi titolo, configuranti mala gestio dell’impresa, distrazioni patrimoniali e/o comunque atti illeciti ai danni della cooperativa;*

*- e, conseguentemente, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, a risarcire, per il titolo che verrà accertato, Casa Mia Edilizia Sociale S.c. in L.c.a., in persona della commissaria liquidatrice Avv. Anna Caterina Miraglia, della somma che si quantifica nell’importo indicativo di € 2.000.000,00 (duemilioni00) al solo fine di contenere le spese di registrazione della sentenza di cui è incerto l’integrale soddisfacimento, o in quella maggiore e/o minore somma che il Tribunale vorrà eventualmente stabilire;*

*- in via istruttoria, si insiste per l’ammissione di tutte le prove come dedotte nelle memorie ex art.183, VI cpc, che il tribunale ha ritenuto allo stato di non ammettere.*

*- con vittoria di spese e compensi, comprensivi di accessori come per legge”.*





Il Procuratore di PINI Isabella ha precisato le conclusioni come segue:

*“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa;*

*previa ogni declaratoria del caso e di legge;*

*A) in via pregiudiziale e preliminare:*

*(i) dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c., essendo la relativa domanda di competenza del Collegio Arbitrale a norma dell'art. 41 dello Statuto di Casa Mia Edilizia Sociale soc. coop.;*

*(ii) dichiararsi inammissibile l'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. per difetto di legittimazione attiva della Procedura attrice;*

*(iii) dichiararsi in ogni caso prescritte tutte le domande spiegate dalla Procedura attrice;*

*B) nel merito:*

*(i) respingersi con la miglior formula tutte le domande spiegate contro la convenuta Laura Ferrari perché, oltre che inammissibili, improcedibili e prescritte, anche non provate e comunque destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;*

*(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero ravvisate responsabilità a carico della convenuta ed altri amministratori della Cooperativa, graduare le stesse tra i responsabili in ragione dell'effettivo concorso nella causazione degli eventuali (se esistenti ed accertati) danni ai fini dell'esercizio del regresso, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c.; pro quota per gli eredi di Pierino Mazzola (se non rinunzianti all'eredità) per il fatto del de cuius (escluso per gli eredi di Luigi Gozzetti in relazione ai quali è stata dichiarata l'estinzione del giudizio);*

*C) in ogni caso:*

*(i) come già richiesto al par.1.2. della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 16.11.2020, ordinarsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle asserzioni, contenute alle pagg. 1-2 dell'avversa memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. in data 15.10.2020 secondo le quali «attraverso attività spregiudicate, anche di natura finanziaria e fiscale, gli stessi [convenuti, n.d.r.] hanno ideato e realizzato operazioni finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, hanno depauperato il patrimonio societario e distratto somme a proprio favore e/o interesse», perché tali asserzioni, prima ancora che assolutamente infondate e (rimaste) indimostrate, sono gravemente lesive della reputazione dei convenuti medesimi;*

*(ii) come già richiesto al par.2. delle “note di trattazione scritta” del 14.12.2020, espungersi dal fascicolo di parte attrice i documenti nn. 172-181 prodotti dalla stessa con la terza memoria ex art.*



183 comma 6 c.p.c. in data 5.12.2020, perché non costituenti affatto prova contraria e tutti di formazione risalente nel tempo (a parte il verbale d'udienza 25.11.2020, doc.n.174).

*Con vittoria di spese e compenso della presente causa”.*

Il Procuratore del convenuto FERRARI Vincenzo ha precisato le conclusioni come segue:

*“Ogni diversa e/o contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione respinta;*

*a) in via preliminare di rito, dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cc, in quanto la relativa domanda è di competenza del Collegio Arbitrale a norma dello Statuto Sociale di Casa Mia Cooperativa Edilizia srl;*

*b) nel merito, rigettarsi, siccome prescritte, comunque infondate in fatto e in diritto, ed anche inammissibili (l'azione ex art. 2395 cc anche sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva della Procedura) ed in ogni caso non provate, le domande di accertamento e risarcitorie, spiegate in causa dall'attrice Casa Mia Edilizia Sociale società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Vincenzo Ferrari;*

*c) rigettare ogni altra domanda, da qualunque parte del processo spiegata nei confronti di Vincenzo Ferrari;*

*d) in subordine: nella denegata e contestata ipotesi in cui venissero ravvisate responsabilità a carico dei convenuti o terzi chiamati in giudizio, graduare le stesse tra i responsabili in ragione dell'effettivo concorso alla causazione degli eventuali danni (se esistenti ed accertati) ai fini dell'esercizio del regresso, anche ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.; pro quota per (se non rinunzianti all'eredità) gli eredi di Pierino Mazzola per il fatto del de cuius (escluso per gli eredi del Gozzetti per i quali è stata dichiarata la estinzione del giudizio);*

*e) In ogni caso: (i) ordinarsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. della frase contenuta alle pagg. 1-2 dell'avversa memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. in data 15.10.2020 «attraverso attività spregiudicate, anche di natura finanziaria e fiscale, gli stessi [convenuti, n.d.r.] hanno ideato e realizzato operazioni finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, hanno depauperato il patrimonio societario e distratto somme a proprio favore e/o interesse», perché tali asserzioni, prima ancora che assolutamente infondate e (rimaste) indimostrate, sono gravemente lesive della reputazione dei convenuti medesimi; (ii) dichiarare tardiva dunque inammissibile la produzione dei documenti nn. 172-181 avvenuta con la con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in data 5.12.2020, perché non costituenti prova contraria e tutti di formazione risalente nel tempo (a parte il verbale d'udienza 25.11.2020, doc.n.174).*

*f) Ci opponiamo ad ogni istanza istruttoria formulata da Controparte.*



g) *Vinte le spese*".

Il Procuratore di FERRARI Laura ha precisato le conclusioni come segue:

*"Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa;*

*previa ogni declaratoria del caso e di legge;*

*A) in via pregiudiziale e preliminare:*

*(i) dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c., essendo la relativa domanda di competenza del Collegio Arbitrale a norma dell'art. 41 dello Statuto di Casa Mia Edilizia Sociale soc. coop.;*

*(ii) dichiararsi inammissibile l'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. per difetto di legittimazione attiva della Procedura attrice;*

*(iii) dichiararsi in ogni caso prescritte tutte le domande spiegate dalla Procedura attrice;*

*B) nel merito:*

*(i) respingersi con la miglior formula tutte le domande spiegate contro la convenuta Laura Ferrari perché, oltre che inammissibili, improcedibili e prescritte, anche non provate e comunque destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;*

*(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero ravvisate responsabilità a carico della convenuta ed altri amministratori della Cooperativa, graduare le stesse tra i responsabili in ragione dell'effettivo concorso nella causazione degli eventuali (se esistenti ed accertati) danni ai fini dell'esercizio del regresso, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c.; pro quota per gli eredi di Pierino Mazzola (se non rinunzianti all'eredità) per il fatto del de cuius (escluso per gli eredi di Luigi Gozzetti in relazione ai quali è stata dichiarata l'estinzione del giudizio);*

*C) in ogni caso:*

*(i) come già richiesto al par.1.2. della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. del 16.11.2020, ordinarsi la cancellazione ex art.89 c.p.c. delle asserzioni, contenute alle pagg. 1-2 dell'avversa memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. in data 15.10.2020 secondo le quali «attraverso attività spregiudicate, anche di natura finanziaria e fiscale, gli stessi [convenuti, n.d.r.] hanno ideato e realizzato operazioni finalizzate all'ottenimento di finanziamenti, hanno depauperato il patrimonio societario e distratto somme a proprio favore e/o interesse», perché tali asserzioni, prima ancora che assolutamente infondate e (rimaste) indimostrate, sono gravemente lesive della reputazione dei convenuti medesimi;*

*(ii) come già richiesto al par.2. delle "note di trattazione scritta" del 14.12.2020, espungersi dal fascicolo di parte attrice i documenti nn. 172-181 prodotti dalla stessa con la terza memoria ex art.*



183 comma 6 c.p.c. in data 5.12.2020, perché non costituenti affatto prova contraria e tutti di formazione risalente nel tempo (a parte il verbale d'udienza 25.11.2020, doc.n.174).

Con vittoria di spese e compenso della presente causa”.

Il Procuratore di VARRINI Daniela ha precisato le conclusioni come segue:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, alla luce delle deduzioni ed argomentazioni tutte esposte in atti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta,

#### IN VIA PREGIUDIZIALE

- dichiarare la propria incompetenza e/o carenza di giurisdizione, e/o come meglio ritenuto, in favore dell'Arbitro e/o del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 41 dello Statuto della società dell'attrice, relativamente all'azione sociale di responsabilità proposta nei confronti della sig.ra Daniela Varrini medesima nonché ad ogni altra azione o pretesa a qualunque titolo connessa con il contratto sociale medesimo;

#### NEL MERITO

##### IN VIA PRELIMINARE.

- Dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le azioni proposte da parte attrice nei confronti della sig.ra Daniela Varrini, con ogni conseguente pronuncia.

- Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare in quanto infondata l'azione di responsabilità ex adverso proposta ai sensi degli artt. 2043 e 2395 c.c., per carenza di legittimazione attiva in capo al Commissario Liquidatore.

##### SEMPRE NEL MERITO

In via principale. Rigettare le domande tutte proposte nei confronti della sig.ra Daniela Varrini in quanto infondate in fatto ed in diritto

In via subordinata.

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità, in concorso con altri convenuti, in capo alla sig.ra Daniela Varrini relativamente ai danni lamentati da parte attrice, determinare la quota di responsabilità alla stessa attribuibile ai fini dell'esercizio delle eventuali azioni di regresso tra debitori solidali ex art. 2055 c.c.; ed in ogni caso, ridurre proporzionalmente l'entità del danno addebitato alla convenuta in misura corrispondente alla riduzione volontaria della pretesa (limitata ad euro 2.000.000,00) dichiarata da parte attrice.

Con vittoria delle spese di lite”.



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, CASA MIA EDILIZIA SOCIALE società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio PINI Isabella, FERRARI Vincenzo, FERRARI Laura, VARRINI Daniela, MAZZOLA Pierino, COLETTA Lidia, PELLEGRINI Gioconda, ZANELLA Sonia, affinché venisse accertata la loro responsabilità ex art. 146 L.F., quali amministratori di diritto e di fatto della società *in bonis* (di seguito denominata CASA MIA), poi ammessa alla procedura concorsuale in data 23.05.2009 e dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Modena del 28.09.2010.

A tal fine parte attrice esponeva che PINI Isabella (vice presidente del Cda di CASA MIA dal 31.7.2003, poi amministratrice unica dal 5.8.2004) aveva compiuto una serie di atti illeciti insieme ad altri soggetti estranei alla compagine societaria, tutti asseritamente coinvolti in un complesso sistema di distrazione di capitali e per tale ragione imputati in un processo penale per reati di bancarotta ed altri fatti delittuosi, tuttora in corso; sosteneva che alcune cooperative (tra cui CASA MIA) avevano costituito il Consorzio Edile IL MATSTONE socc. coop. (di seguito IL MATSTONE), di cui era divenuta legale rappresentante FERRARI Laura (socia di CASA MIA); il Consorzio sarebbe stato utilizzato come *“strumento strategico della serie di operazioni economiche di notevole valore che esportano ad ingenti perdite le cooperative CASA MIA, CASA EFFE e PROGETTO CASA, oggi in LCA”*; precisava che *“Il reale scopo della costituzione di queste cooperative è quello di utilizzarle come “schermo” per spartirsi i finanziamenti erogati dalle banche e gli acconti dei soci prenotatari”* (pag. 8 dell’atto di citazione). In tal modo, riportando alcuni stralci degli atti di indagine, parte attrice dava conto dell’intenzione dei protagonisti della vicenda di creare delle cooperative per poter fatturare le proprie prestazioni e garantirsi uno stipendio.

La Procedura esponeva che i convenuti avevano commesso alcune operazioni di distrazione del patrimonio sociale.

Con riguardo all’atto di acquisto dal Consorzio IL MATSTONE di un terreno sito a Vignola, deduceva quanto segue. In data 10.6.2005 il Consorzio aveva acquistato dai soci le quote della società ABITA UNO S.r.l. per € 2.947.214,61, e separatamente il terreno di proprietà di questa società al prezzo di € 4.500.000,00, oltre Iva. Nello stesso giorno, CASA MIA acquistava dal Consorzio il medesimo terreno al prezzo di € 6.000.000,00, oltre Iva, avendo ottenuto dalla banca Unicredit un mutuo con garanzia ipotecaria, con versamento dell’acconto di € 3.000.000,00 (dedotta la trattenuta di € 90.000,00 per le



commissioni), utilizzato per l'acquisto del terreno dal Consorzio, cui versava la somma di € 2.900.000,00. Il 29.7.2005 ABITA UNO S.r.l. veniva poi fusa per incorporazione al Consorzio.

Parte attrice deduceva che l'acquisto del terreno da parte di CASA MIA era avvenuto al sovrapprezzo di € 3.100.000,00 e che la cooperativa avrebbe potuto chiedere un mutuo inferiore di € 3.100.000,00, risparmiando così sugli oneri finanziari e sui relativi interessi. A causa di questi oneri e del prezzo fuori mercato del terreno, i danni causati alla società CASA MIA per effetto di tale operazione di acquisto dell'immobile ammontavano complessivamente ad € 3.760.000,00 (pari a € 3.100.000,00 per "acquisto terreno con plusvalenza per intermediazione del Consorzio", e ad € 660.000,00 per "stima interessi pagati in più a causa della plusvalenza": cfr. pag. 24 dell'atto di citazione).

In aggiunta a tale operazione, parte attrice contestava le seguenti condotte distrattive (elencate a pag. 24):

- pagamento a Consorzio ft. n.1/2006 (con oggetto falso) palazzina 4: € 43.000,00;
- pagamento a Cizeta, tramite Consorzio, per l'acquisto del terreno di San Cesario sul Panaro: € 100.000,00;
- costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: € 1.087.012,38;
- costo per la superficie aggiuntiva: € 688.860,00;
- interramento cavo Enel: € 255.621,00;
- fatture per prestazioni inesistenti a Ciclamimo, Alpha Ad e Opera: € 371.100,00;
- pagamento del Consorzio, con denaro di Casa Mia, agli amministratori e a Casa Mia, Ciclamimo, Alpha Ad e Opera di fatture per operazioni inesistenti: € 460.704,00.

In relazione a tali operazioni, parte attrice evidenziava un danno emergente a carico della società per complessivi € 6.766.297,38; inoltre, deduceva "la non sostenibilità economica dell'operazione", che avrebbe portato gli immobili ad un costo effettivo di € 2.809,07 al mq., ottenuto calcolando il "totale dei costi prevedibili" accertato in € 20.954.511,10 per il totale di mq. 7.431 "realizzabili", mentre "il borsino dell'osservatorio immobiliare indicava un prezzo massimo di € 1.800,00 al mq" (pag. 23 dell'atto di citazione). In tal modo la Procedura rilevava un danno per lucro cessante pari ad € 11.592.360,00, quale "perdita ipotizzata dalla procedura e costituita dalla differenza tra costo effettivo a mq ed il reale prezzo di mercato dell'epoca".

Il danno subito dalla società e dai creditori sociali veniva dunque indicato in oltre € 18 milioni (notevolmente superiore, peraltro, allo stato passivo fallimentare), a titolo di risarcimento del danno asseritamente derivante dagli atti di *mala gestio* ascrivibili all'amministratore di diritto di CASA MIA EDILIZIA, PINI Isabella, e agli altri convenuti, individuati quali amministratori di fatto. Tuttavia, al



fine di contenere i costi processuali, in vista della possibile infruttuosità dell'esecuzione, parte attrice limitava la domanda al pagamento della somma "simbolica" di € 2.000.000,00,

2. Si costituivano in giudizio i convenuti PINI Isabella, FERRARI Vincenzo, FERRARI Laura e VARRINI Daniela.

Venivano dichiarati contumaci COLETTA Lidia, PELLEGRINI Gioconda, ZANELLA Sonia e gli eredi di MAZZOLA Pierino, nei cui confronti la causa veniva riassunta a seguito dell'interruzione dichiarata a verbale d'udienza del 14.03.2019.

I convenuti costituiti eccepivano l'incompetenza del Tribunale in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto sociale di CASA MIA, quanto all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c..

Inoltre, eccepivano la prescrizione del preteso diritto della Procedura, per decorso del termine quinquennale dalla data del 23.05.2009, in cui PINI Isabella (e gli altri eventuali amministratori) erano decaduti dalla carica, per effetto della dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria (con contestuale nomina del Commissario Liquidatore), disposta con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 92/2009; deducevano che, quanto all'azione aquiliana ex art. 2394 c.c., il termine era decorso dalla data di pubblicazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 (recante un patrimonio netto negativo per € 181.463,00, a seguito di perdite per € 189.839,00).

I convenuti PINI Isabella, FERRARI Vincenzo e FERRARI Laura formulavano, altresì, istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione del processo penale pendente.

Nel merito i convenuti deducevano l'insussistenza degli atti di *mala gestio* loro ascritti, e comunque il difetto di prova e di allegazione in ordine alla loro rappresentazione e, quanto ai convenuti FERRARI Vincenzo, FERRARI Laura e VARRINI Daniela, l'insussistenza dei presupposti dell'azione esercitata nei loro confronti come amministratori di fatto della cooperativa CASA MIA.

In via subordinata, PINI Isabella eccepiva la compensazione tra la pretesa della Procedura (qualora ritenuta esistente) e i crediti nel frattempo maturati nei confronti della stessa, il primo di € 42.707,00 (ammesso allo stato passivo), il secondo di € 1.888,80 (in forza di sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, a titolo di condanna al pagamento delle spese processuali).

3. Nel giudizio veniva autorizzata la chiamata in causa di terzi, su domanda di FERRARI Vincenzo, ma all'udienza del 14.03.2019 veniva dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra gli stessi costituitosi, per rinuncia agli atti del processo e conseguente accettazione.



L'istruttoria di svolgeva con lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la produzione di documenti.

Infine, le parti precisavano le conclusioni, avvalendosi dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

4. Preliminarmente si rileva che la Procedura ha evocato, nell'atto di citazione (pag. 27), in aggiunta a quella fatta valere ai sensi dell'art. 146 L.F., una responsabilità degli amministratori "*per violazione del neminem laedere (art. 2043 e ss. e art. 2395 c.c.)*".

Come hanno ben argomentato i convenuti, deve escludersi la legittimazione attiva del commissario liquidatore in relazione a detta azione, che ha natura individuale ed è riservata ai singoli soggetti danneggiati; la legittimazione della Procedura ad agire in rappresentanza dei creditori è infatti limitata alle cd. "azioni di massa", finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore, nella sua funzione di garanzia generica, ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo (Cass. civ. 12 maggio 2017, n. 11798; Trib. Bologna, Sez Imprese, 13 luglio 2017).

5. Non può essere accolta la domanda di sospensione del presente giudizio, formulata dai convenuti PINI e FERRARI, in attesa della definizione del processo penale pendente in relazione all'accertamento di fatti di reato omologhi alle condotte di responsabilità qui in esame.

Non sussistono infatti i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., in quanto non ricorre una delle ipotesi individuate dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini della sospensione. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, fermo restando che la sospensione necessaria del giudizio civile richiede la "*identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi*" o "*l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, ricorrente solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra*" (cfr. fra le tante Cass. civ. n. 673/2014; nello stesso senso, Cass. civ. n. 27932/2011; Cass. civ. n. 12233/2007), il rapporto tra processo civile e penale si configura in termini di autonomia e separazione, nel senso che "*il giudice civile accerta autonomamente i fatti e la responsabilità con pienezza di cognizione senza essere influenzato dal procedimento penale*" (Cass. civ. n. 4758 del 10.03.2015): infatti, con la riforma del c.p.p. il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell'uno e dell'altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione, con l'eccezione del caso in cui, nel processo civile di danno, l'azione sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, ai sensi dell'art.



75 comma 3 c.p.p., in quanto esclusivamente in tal caso si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile (Cass. civ. n. 4758 del 10.03.2015; Cass. civ. n. 22463 dell'1.10.2013; Cass. civ. n. 13828 dell'1.08.2012).

6. Si ritiene fondata l'eccezione di incompetenza di questo Ufficio giudiziario in relazione all'azione sociale di responsabilità esercitata dalla Procedura, che invocando la propria legittimazione ex art. 146 L.F. ha proposto in via cumulativa sia l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.. Si rileva, infatti, che le due azioni (contrattuale ed aquiliana), benché esercitate cumulativamente, mantengono la loro autonomia e restano tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile (Cass. civ. 4 dicembre 2015, n. 24715; Cass. civ. 12 giugno 2007, n. 13765); ciascuna azione, quindi, resta assoggettata al suo specifico regime giuridico.

Pertanto, risulta applicabile alla (sola) azione sociale di responsabilità, data la sua natura contrattuale, la clausola compromissoria, che nel caso di specie è prevista dall'art. 41 dello Statuto della cooperativa, secondo cui viene espressamente riservata all'arbitro la competenza di decidere nelle controversie che insorgono tra la società e i suoi amministratori.

Si ritiene che la clausola compromissoria sia opponibile alla Procedura, la quale, in relazione all'azione sociale di responsabilità, esercita un diritto e un'azione già sussistenti nel patrimonio della società in LCA, con la conseguenza che rispetto a detta azione il Tribunale deve dichiararsi incompetente (Trib. Milano, Sez. Specializzata Impresa, 13/10/2020; Corte d'Appello Brescia, 11/02/2019; Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 15/12/2015).

Del resto, il Commissario, avendo agito nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c., ha dato per scontato la sopravvivenza del contratto di società, cosicché a conferma di tale soluzione può richiamarsi anche quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi in relazione all'ipotesi di procedimento arbitrale pendente di cui all'art. 83 bis L.F., secondo cui la clausola compromissoria conserva la propria efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, *“non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento”* (Cass. civ. S.U. 29.05.2015, n. 10800).

Conseguentemente il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, deve dichiararsi incompetente a decidere in merito all'azione sociale di responsabilità esercitata da parte attrice nei riguardi dei convenuti costituiti, che hanno sollevato la relativa eccezione, potendo esaminare nei loro confronti esclusivamente i presupposti dell'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c..



7. In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti, si rileva che l'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori di una società si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2949 c.c.; tuttavia la sua decorrenza varia a seconda del profilo di responsabilità azionato dall'attore. Se il curatore agisce per far valere la responsabilità dei componenti degli organi sociali nei confronti della società ai sensi dell'art. 2393 c.c., il termine decorre da quando è cessata la carica prima del fallimento o da quando il fallimento è stato dichiarato, se il soggetto passivo dell'azione di responsabilità sia in carica in quel momento, in forza della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c.. Se il curatore esercita, invece, l'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., è *ius receptum* che il termine di prescrizione decorra dalla conoscibilità esteriore dell'incapienza patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti, in base ad una tesi che trae fondamento dal dato normativo letterale secondo cui l'insufficienza patrimoniale deve comunque "risultare", il che può avvenire prima, dopo o al momento del fallimento (Cass. civ. 14.06.2014, n. 13378; Cass. civ. 4.12.2015, n. 24715). In considerazione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (Cass. civ. 12.06.2014, n. 13378; Cass. civ. 5.04.2013, n. 8426).

Nel caso di specie è indubitabile che il commissario liquidatore abbia esercitato entrambe le azioni di responsabilità, come peraltro si evince dal contenuto dell'atto di citazione.

Si dovrà tuttavia esaminare in questa sede esclusivamente l'azione dei creditori sociali di cui all'art. 2394 c.c., l'unica rispetto alla quale viene riconosciuta la competenza di questo Ufficio giudiziario nei confronti dei soggetti che hanno sollevato le eccezioni preliminari.

In base alla presunzione *iuris tantum* sopra menzionata, il termine quinquennale di prescrizione, ha iniziato a decorrere dalla data del 23.05.2009 di apertura della procedura concorsuale e si è pertanto esaurito al momento della notificazione dell'atto di citazione, necessariamente successiva a quella del 19.05.2018, riportata in calce all'atto (precisamente: 09.06.2018 per PINI Isabella, 08.06.2018 per FERRARI Vincenzo, 06.06.2018 per VARRINI Daniela, 25.06.2018 per FERRARI Laura).

La situazione non muterebbe qualora si considerasse, quale *dies a quo*, la data della sentenza del Tribunale di Modena del 28.09.2010, che ha dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Oltretutto i convenuti costituiti hanno dedotto che il *dies a quo* deve farsi risalire alla data di pubblicazione del bilancio d'esercizio della società CASA MIA chiuso al 31.12.2007, dal quale emerge un patrimonio netto negativo di € 181.463,00, conseguente ad una perdita d'esercizio di € 189.839,00



(doc. n. 3 di FERRARI Laura): come si evince dal doc. n. 3 di parte attrice, tale pubblicazione è avvenuta il 18.5.2008.

Questa tesi appare condivisibile, in quanto per giurisprudenza costante la prescrizione decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, inclusa la pubblicazione di un bilancio di esercizio che segnali una situazione patrimoniale negativa, ritenuta idonea a rendere manifesto lo stato di incapienza della società (Cass. civ. 04.09.2019, n. 22077; Cass. civ. 14.12.2015, n. 25178; Cass. civ. 4.12.15, n. 24715; Cass. 22.4.09, n. 9619; Cass. civ. 08.04.2009, n. 8516). Del resto, il bilancio sociale costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società, non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere (Cass. civ. n. 21662 del 05/09/2018).

L'esistenza al 31.12.2007 di un patrimonio netto negativo, per un importo rilevante come quello sopra indicato, rappresenta un dato decisivo per conoscere lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società, con il che alla data del 18.05.2008 di pubblicazione del bilancio i creditori sociali erano posti nelle condizioni per conoscere la situazione in cui versava la cooperativa, di insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti.

Parte attrice ha poi invocato l'applicazione del termine decennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., sul presupposto che i fatti illeciti descritti nell'atto di citazione siano configurabili come reati; tuttavia, non ha provveduto ad indicarli specificatamente né a descriverne i presupposti oggettivi e soggettivi, essendosi limitata a richiamare gli atti (prodotti) del giudizio penale promosso (e tuttora pendente) nei confronti dei convenuti, imputati, tra l'altro, di fatti di bancarotta fraudolenta, commessi invero nell'ambito di una più complessa vicenda, che ha riguardato quattro società e una serie di operazioni e condotte diverse tra loro, peraltro concernenti soggetti estranei al presente giudizio.

Dunque, in presenza di un evidente difetto di allegazione, non avendo enucleato alcun elemento costitutivo della specifica e concreta fattispecie di reato a cui intenderebbe riferirsi nella presente causa, parte attrice non può invocare l'automatica applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di bancarotta fraudolenta, sulla base di un mero ed inammissibile richiamo al capo d'imputazione emesso nel processo penale, per di più in presenza di una situazione di palese eterogeneità tra i fatti qui esposti e quelli ivi contestati.

In conclusione, il diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice nei confronti di PINI Isabella, FERRARI Vincenzo, FERRARI Laura e VARRINI Daniela (i quali hanno sollevato la relativa eccezione) risulta essersi prescritto per effetto del decorso del termine quinquennale previsto per l'azione di cui all'art. 2394 c.c..



8. Oltre all'incompetenza e all'avverarsi della prescrizione, nei limiti sopra esposti e nei confronti dei convenuti che hanno sollevato le relative eccezioni, si deve rilevare che con riguardo alla posizione di FERRARI Vincenzo, FERRARI Laura, VARRINI Daniela, MAZZOLA Pierino, COLETTA Lidia, PELLEGRINI Gioconda, ZANELLA Sonia, parte attrice non ha offerto puntuali allegazioni, né tantomeno sufficienti elementi di prova, a sostegno del ruolo assunto da tali soggetti come amministratori di fatto della cooperativa CASA MIA EDILIA, in forza del quale essi venivano citati in giudizio quali presunti responsabili dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali ex art. 146 L.F.. Si consideri che la qualifica di amministratore di fatto, da ricercarsi nella disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., implica l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione di amministratore. In particolare, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, viene considerato amministratore di fatto il soggetto che abbia in concreto svolto attività di gestione (non meramente esecutiva) della società, quando tale attività abbia carattere sistematico e continuativo (Cass. pen. n. 37856/2018 e n. 27163/2018; Cass. civ. 28819/2008; nello stesso senso, Corte d'Appello Roma, 28.03.2019). La giurisprudenza richiede, infatti, l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico né occasionale, bensì con carattere di sistematicità e completezza: solo l'individuazione di specifiche attività di gestione, di precise condotte aventi rilevanza esterna, consente il positivo accertamento della figura dell'amministratore di fatto, e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che egli sia il soggetto gestore della società.

La prova della posizione di amministratore di fatto implica, pertanto, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale *ad negotia*, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale.

La Suprema Corte ha, dunque, statuito il generale principio secondo il quale, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto, non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa attività gestoria svolta in modo sistematico e continuativo.



Al contrario, la tesi di parte attrice, circa il ruolo dei convenuti indicati quali amministratori di fatto della società, non è suffragata da alcuna prova, né da allegazioni circostanziate idonee a dimostrare che i convenuti avessero preso parte ad attività gestorie di CASA MIA EDILIZIA e contribuito in modo significativo alle scelte assunte dalla società.

L'attrice si limitava a richiamare la partecipazione di taluno di essi a tre riunioni (di CASA MIA, del Consorzio IL MATSTONE, di CASA EFFE), avvenute tutte nella stessa mattinata dell'11.11.2006, in cui venivano discussi alcuni problemi delle cooperative.

Per il resto, l'esposizione dei fatti attingeva, dagli atti di indagine, espressioni valutative che indicavano i convenuti come "sodali" rispetto a fatti delittuosi aventi ben diversa struttura costitutiva rispetto ai fatti qui in esame e riguardanti vicende più ampie di quelle che hanno interessato la sola cooperativa CASA MIA nella presente causa civile, individuando sbrigativamente nel Consorzio IL MATSTONE un mero "schermo" (formale e fittizio) per l'attività di CASA MIA e delle altre cooperative, in assenza di alcuna analisi e ricostruzione dei rispettivi rapporti finanziari, contrattuali ed operativi.

L'attrice riversava poi nella causa gli atti del procedimento penale, in assenza di alcuna puntuale allegazione circa la ricostruzione dei fatti accertati nel corso delle indagini ed emersi durante l'istruttoria dibattimentale, pur essendo gravata dal relativo onere processuale (Cass. civ. n. 11032 del 09/05/2018).

La mancanza negli atti difensivi di specifiche allegazioni in ordine al ruolo, asseritamente gestorio, assunto dai convenuti nell'ambito della cooperativa, rende inammissibili le prove testimoniali dedotte dall'attrice nella memoria n. 2, peraltro formulate in termini generici e valutativi, ed aventi spesso ad oggetto la conferma di documenti o di dichiarazioni rese dai testi nel processo penale, che a loro volta descrivono circostanze mai specificamente dedotte in giudizio da parte attrice.

Si consideri, poi, che la produzione di verbali di sommarie informazioni testimoniali ex art. 351 c.p.p., rese da alcuni dei soggetti poi coinvolti nell'indagine penale (come COLETTA Lidia, doc. 13), oltre a fornire elementi meramente sommari e valutativi sui fatti e sull'interessamento di taluni dei convenuti all'operazione immobiliare attuata dalla cooperativa, non appare idonea ad integrare un'utile fonte di prova nella presente sede civile, trattandosi di informazioni (comprendenti dichiarazioni autoindizianti) assunte in assenza delle garanzie difensive nei confronti di soggetti poi indagati e rinviati a giudizio in relazione ai medesimi fatti, come tali inutilizzabili persino nel processo penale ex art. 63 c.p.p..

Pertanto, il giudicante non potrebbe avvalersene nemmeno nei limiti in cui è consentito l'utilizzo di prove raccolte in un procedimento penale - quali meri indizi da valutarsi, secondo la regola propria delle presunzioni, non solo analiticamente, ma nella loro convergenza globale, nell'ambito di un autonomo accertamento dei fatti - in quanto ciò presuppone, in ogni caso, l'osservanza delle regole e



delle garanzie di legge nell'acquisizione della prova (Cass. civ. n. 19521 del 19.07.2019; Cass. civ. n. 15112 del 17.06.2013; Cass. civ. n. 22200 del 29.10.2020).

Non può pertanto essere accolta la tesi di parte attrice circa l'assunzione, da parte dei convenuti FERRARI Vincenzo, FERRARI Laura, VARRINI Daniela, MAZZOLA Pierino, COLETTA Lidia, PELLEGRINI Gioconda, ZANELLA Sonia, del ruolo di amministratori di fatto della cooperativa CASA MIA EDILIZIA.

9. Per le ragioni esposte, le domande di accertamento della responsabilità dei convenuti per i danni arrecati nella gestione societaria e di risarcimento del danno, proposte dalla Procedura, debbono essere respinte.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono pertanto integralmente a carico di parte attrice; debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, con la riduzione del 50 % dei compensi relativi alla fase istruttoria, che si è svolta esclusivamente con la produzione di documenti e con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. (e così per € 5.989,00 per la fase di studio, € 3.951,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria, € 10.417,00 per la fase decisionale).

Infine deve respingersi l'istanza proposta da PINI Isabella, FERRARI Vincenzo e FERRARI Laura di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle frasi dagli stessi riportate in sede di precisazione delle conclusioni e risultanti dalle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate da parte attrice, trattandosi di espressioni che pur evocando comportamenti illeciti e/o fraudolenti dei convenuti non presentano un contenuto propriamente offensivo o sconveniente, in quanto non rivelano l'intento di ledere la dignità e la reputazione dei soggetti coinvolti e conservano pur sempre un rapporto con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive (Cass. civ. n. 21031 del 18.10.2016; Cass. civ. n. 17325 del 31.08.2015; Cass. civ. n. 11063 del 26.07.2002).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

-dichiara inammissibili e respinge le domande proposte da CASA MIA EDILIZIA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA nei confronti dei convenuti;

-condanna parte attrice alla refusione, in favore dei convenuti costituiti, delle spese di lite, che si liquidano nei confronti di ciascuno di essi in € 29.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.





Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2023.

**IL GIUDICE RELATORE**

Dott.ssa Rita CHIERICI

**IL PRESIDENTE**

Dott. Michele GUERNELLI

Arbitrato in Italia

